### Cassazione civile sez. I, 31/07/2025, n.22042

### **RILEVATO CHE**

**1.** Con delibera di giunta del 10/11/1994 il Comune di S.F.P. approvava il progetto per opere di urbanizzazione relative al piano per insediamenti produttivi (PIP).

Venivano interessati dai lavori i terreni di (Omissis 1).

In un primo momento, con decreto sindacale n. 318 del 24/10/1996 si procedeva allâ??occupazione di urgenza dei seguenti terreni: foglio (Omissis), particella (Omissis), ex 442, mq 1021; foglio (Omissis), particella (Omissis), ex 443, mq 45; foglio (Omissis), particella 851, ex 449, mq 360, foglio 17, particella 853, ex 450, mq 285; foglio 17, particella 877, ex 363, mq 350 (solo questo di proprietà del (*Omissis 1*), mentre i restanti erano di proprietà di (*Omissis 2*) e (*Omissis 3*)).

Con il successivo decreto sindacale del 28/5/1997 si procedeva alla occupazione di urgenza dei seguenti terreni: foglio (Omissis), particella (Omissis), ex 444, di mq 1510; foglio (Omissis), particella (Omissis), ex 451, mq 715.

Lâ??immissione in possesso avveniva in data 5/12/1996.

Si verificava, nel frattempo, lâ??irreversibile trasformazione dei terreni, senza emissione del decreto di esproprio.

- **2.** Il proprietario proponeva giudizio dinanzi al Tar con ricorso del 4/12/2013, definito dalla Tar Puglia, con sentenza n. 490/2016, depositata il 21/4/2016, con ordine al Comune di restituire gli immobili oppure di procedere con lâ??acquisizione ai sensi dellâ?? art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001.
- **3.** Nel frattempo il Comune procedeva allâ??avvio del procedimento di acquisizione sanante, con provvedimento n. 13342 del 26/5/2016.

Il procedimento non giungeva conclusione.

- **4.** Il proprietario presentava atto di diffida nei confronti del Comune il 30/6/2021. Si dava atto, nella diffida, dellâ??intervenuta ordinanza della Corte dâ??Appello di Bari in data 13/4/2021, n. 1008, in relazione alla posizione di (*Omissis 2*) e (*Omissis 3*).
- **5.** Avverso lâ??inerzia del Comune il (*Omissis 1*) proponeva ricorso al Tar lâ??1/9/2021 ex art. 31 c.p.a., chiedendo dichiararsi lâ??obbligo del Comune di provvedere sullâ??istanza di diffida per la fissazione di un termine o la nomina di un commissario ad acta.

Il 21/1/2022 il ricorrente presentava motivi aggiunti avverso due successivi provvedimenti dellâ??amministrazione comunale: la nota del responsabile del settore lavori pubblici del Comune, in data 24/11/2021, con la quale si accertava la chiusura del procedimento di acquisizione sanante e si determinava lâ??indennità spettante; la nota del commissario prefettizio del 14/1/2022, con la quale si evidenziava lâ??impossibilità di concludere il procedimento di acquisizione sanante entro la data fissata dal Tar, e quindi entro il 19/1/2022.

**6.** Nelle more il commissario straordinario, con i poteri del consiglio comunale, emetteva il provvedimento di acquisizione sanante n. 16 del 21/4/2022, computando il valore del terreno in Euro 18,55 m $\hat{A}^2$ .

7. Il Tar per la Puglia, con sentenza n. 608 del 2022, dichiarava i motivi aggiunti in parte inammissibili per difetto di giurisdizione (con riferimento alla liquidazione degli indennizzi); dichiarava improcedibile il ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse, essendo sufficiente, a superare lâ??inerzia dellâ??ente locale, â??un qualsivoglia provvedimento esplicito, in risposta allâ??istanza dellâ??interessato, anche non satisfattivo dellâ??interesse pretensivo fatto valere dal privatoâ?•. Reputava infondati i motivi aggiunti inerenti alla motivazione del provvedimento del Comune reso dal responsabile del settore lavori pubblici del 24/11/2021, trattandosi di argomentazioni â??sufficienti a motivare la decisione della acquisizione sanante, trattandosi peraltro di una scelta latamente discrezionaleâ?•.

Con riferimento alla dichiarazione di difetto di giurisdizione di una porzione dei motivi aggiunti, il Tar faceva salva â??la facoltà della traslatio judicii, ex art. 11 c.p.a.â?•.

**8.** Il (*Omissis 1*) presentava quindi il 18/5/2022 ricorso dinanzi alla Corte dâ??Appello chiedendo la condanna del Comune al pagamento di tutte le indennità e/o i risarcimenti previsti dallâ??art.

42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, nella misura di Euro 31.699,29.

**9.** La Corte dâ?? Appello di Bari, con ordinanza n. 72/2023, depositata il 16/1/2023, dichiarava inammissibile il ricorso.

In particolare, mancava, allo stato, il â??titolo acquisitivo sananteâ?•, con conseguente impedimento a radicare la competenza funzionale della Corte dâ??Appello ai sensi dellâ??art. 54 del D.P.R. n. 327 del 2001.

Precisava la Corte territoriale che, al fine di accedere alla tutela giurisdizionale, era necessario che la PA avesse completato il procedimento di acquisizione sanante attraverso la formale emissione del titolo acquisitivo della proprietà allâ??ente pubblico.

A giudizio della Corte di appello, però, lâ??adozione del provvedimento â??non Ã" ancora avvenuta posto che lâ??ente ha solamente optato per lâ??acquisizione sanante in luogo della riduzione in pristino dei luoghi occupati e di restituzione del suolo, limitandosi a dichiarare di aver concluso il procedimento e rinviando al seguito la formale emissione del decreto, atto indispensabile per il trasferimento della proprietà e per legittimare le eventuali azioni a tutela da parte degli interessatiâ?•.

Era dunque pacifica la mancanza di un provvedimento amministrativo ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001.

Non giovava al ricorrente la affermata riassunzione per traslatio di un segmento del giudizio svoltosi dinanzi al giudice amministrativo in quanto â??la declinatoria Ã" stata pronunciata per mancanza di giurisdizione sul diritto sotteso alla domanda relativa, fatto che lascia impregiudicata la valutazione dei presupposti per la proposizione della stessa domanda dinanzi allâ??autorità di munita di potestas iudicandi â??.

- **10.** Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione (*Omissis 1*), depositando anche memoria scritta.
- 11. Ha resistito con controdeduzioni il Comune di S.F.P..

### **CONSIDERATO CHE**

**1.** Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce â??lâ??omesso esame del fatto decisivo della controversia e discusso in giudizio, che il Comune ha pronunciato la delibera commissariale n. 16 del 21/4/2022, con riferimento allâ??art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.â?•.

Benché entrambe le parti abbiano fatto riferimento alla delibera del commissario straordinario assunta con i poteri del consiglio comunale n. 16 del 21/4/2022, lâ??ordinanza impugnata, però, ha considerato esclusivamente quale provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, la determina n. 24814 del 24/11/2021.

Lâ??ordinanza impugnata, infatti, ha trascritto, quali indici della mancanza del provvedimento conclusivo di acquisizione sanante, i punti 1 e 2 del dispositivo della determina n. 24814 del 24/11/2021.

La Corte dâ?? Appello ha, invece, omesso ogni esame della delibera commissariale n. 16 del 21/4/2022, che non solo confermava le precedenti determinazioni dellâ?? indennitÃ, ma stabiliva, al punto 4 del dispositivo, â?? di procedere, ai sensi dellâ?? art. 42-bis del D.P.R. n. 327/01, allâ?? acquisizione al patrimonio indisponibile di questo comune di S.F.P. dei terreni catastalmente individuati e intestati come di seguitoâ?•.

Si  $\tilde{A}$ " dinanzi ad un chiaro atto autoritativo che ha privato il ricorrente della sua propriet $\tilde{A}$ , di cui per $\tilde{A}^2$  la Corte d $\hat{a}$ ?? Appello di Bari ha ignorato l $\hat{a}$ ?? esistenza.

**2.** Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la â??nullità dellâ??ordinanza per violazione del giudicato, costituito dalla sentenza del Tar Puglia n. 608/2022 (artt. 2909 c.c., artt. 324 e 329 c.p.c., in relazione allâ??art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.)â?•.

Il Tar Puglia, con la sentenza n. 608 del 2022, avrebbe ritenuto che il procedimento di acquisizione sanante era concluso e che il provvedimento definitivo, non solo era intervenuto, â??ma era anche adeguatamente motivato, dichiarando di conseguenza inammissibile il ricorso ex art. 31 c.p.a. proposto dal ricorrente contro il silenzio e rigettando i motivi aggiuntiâ?•.

Tale statuizione costituirebbe giudicato e non potrebbe essere messa in discussione dalla Corte dâ??Appello.

Al contrario, la Corte territoriale, avrebbe violato il giudicato, laddove ha ritenuto assente il titolo acquisitivo indispensabile per legittimare la proposizione della domanda ed ha affermato che la PA espropriante non aveva completato il procedimento di acquisizione sanante attraverso la formale emissione del titolo acquisitivo della propriet $\tilde{A}$ .

Sempre in violazione del giudicato, la Corte dâ??Appello ha ritenuto che non era intervenuta alcuna determinazione, definitiva o non definitiva, dellâ??indennitÃ, tale non potendosi ritenere la mera opzione espressa dalla P.A. resistente in ordine allâ??acquisizione del bene in luogo della rimessione in pristino e restituzione dellâ??area ai ricorrenti.

**3.** Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la â??violazione di legge (art. 2 L. n. 241/90 â?? art. 42-bis D.P.R. n. 327/01 â?? art. 54 D.P.R. n. 327/01), in relazione allâ??art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.â?•.

Lâ??acquisizione al patrimonio indisponibile del bene occupato senza titolo Ã" stata disposta dalla delibera commissariale n. 16 del 21/4/2022; e ciò come â??affermato con effetto di giudicato dal Tar competente il procedimento amministrativo di acquisizione sanante ex art. 42 bis, può e deve ritenersi concluso giusta quanto dispongono le norme indicate in epigrafeâ?•.

Nella specie il procedimento si era concluso con lâ??acquisizione dellâ??immobile al patrimonio indisponibile del Comune, come dimostrato sia dalla delibera commissariale n. 16 del 2022, sia dalla sentenza del Tar Puglia n. 608 del 2022, sicché sussistevano le condizioni per proporre lâ??azione dinanzi alla Corte dâ??Appello, mentre questâ??ultima avrebbe â??mancato al suo dovere di pronunciarsi, essendo infondata la statuizione secondo cui â??non sussistono i presupposti per il giudizio dinanzi a questa Corte ai sensi dellâ??art. 54 TUEâ?•â?•.

- 4. Il primo motivo  $\tilde{A}^{\cdot \cdot}$  fondato, con assorbimento dei restanti.
- **4.1.** Nella specie, risulta in modo chiaro che con nota del 26/5/2016 n. protocollo 13342  $\tilde{A}$ " stato avviato il procedimento di acquisizione sanante, in esecuzione della sentenza Tar Puglia n. 490/2016, del 21/4/2016.
- **4.2.** Il provvedimento preso in esame dalla Corte dâ?? Appello, ossia il n. 24814 del 24/11/2021 a firma del responsabile del procedimento del settore lavori pubblici, Arch. Nicola Antonante, si Ã" limitato a dichiarare chiuso il procedimento di acquisizione sanante, senza però trasferire in alcun modo la proprietà dal privato alla pubblica amministrazione, senza dunque gli effetti di cui allâ?? art. 42-bis del D.P.R. n. 327 2001, come del resto accertato dalla Corte territoriale.

In tale provvedimento, si d $\tilde{A}$  atto che l $\hat{a}$ ??indennizzo  $\tilde{A}$ " stato quantificato in misura corrispondente al valore venale delle aree utilizzate per scopi di pubblica utilit $\tilde{A}$ , e quindi nella somma di Euro 18,55 m $\hat{A}$ 2, per una somma complessiva di Euro 10.408,78. Sono state poi aggiornate le tabelle, dovendosi tener conto del risarcimento per occupazione senza titolo, pari al 5%, tale 5/12/1996 del 24/11/2021, per la somma di Euro 4168,73, per un importo complessivo di Euro 11.310,48.

Si legge in tale provvedimento che â??tanto per i provvedimenti conseguenti di competenza, ovvero a chiusura del procedimento avviato con nota prot. n. 13342 del 26/5/2016, a firma dellâ??allora Responsabile del Procedimento, Ing. Ev.Vi., evidenziando che in caso di determinazione da parte dellâ??amministrazione di attivare il disposto di cui allâ??art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e s. m.. Ã" necessario altresì: a) Deliberazione del Consiglio Comunale di conferma delle ragioni di interesse pubblico che giustifichino lâ??emanazione del provvedimento sanante, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando lâ??assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; 2) Determinazione delle spese di registrazione e trascrizione del provvedimento sananteâ?•.

Ed infatti la Corte dâ??Appello, nellâ??ordinanza impugnata, ha ritenuto che il provvedimento n. 24814 del 24/11/2021 costituisse il â??provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo in questioneâ?•, riportando proprio le espressioni lessicali sopra citate.

- **5.** Tuttavia, la Corte dâ??Appello ha errato nel ritenere la â??mancanza di un provvedimento amministrativo ex art. 42-bis D.P.R.â?•, in quanto ha omesso di tenere conto del provvedimento di acquisizione sanante pronunciato dal commissario straordinario del Comune con provvedimento n. 16 del 21/4/2022, prodotto in atti, già nella fase di merito.
- **5.1.** Si legge, infatti, in tale provvedimento â?? di acquisizione sanante ex art. 42-bis D.P.R. 327 del 2001 â?? che oggetto della deliberazione Ã" â??(lâ??)art. 42-bis D.P.R. 321/2001 â?? Aree occorse per la realizzazione della viabilità del piano insediamenti produttivi (PIP). Dichiarazione di pubblica utilità e provvedimenti conseguenti. Debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera d). Assunzione Mutuo Cassa Depositi e Prestitiâ?•.

In motivazione, nel provvedimento si spiegano le ragioni di interesse pubblico che sottendono il provvedimento di acquisizione sanante, indicate nella  $\hat{a}$ ??realizzazione da parte del Comune di S.F.P., nei terreni in argomento, delle opere previste nel progetto originario e dei successivi interventi di realizzazione delle strade pubbliche ricadenti nel Piano per Insediamenti Produttivi $\hat{a}$ ? risulta  $\cos \tilde{A}$  individuata  $\hat{a}$ ??un $\hat{a}$ ??esigenza generale a soddisfare un $\hat{a}$ ?vutilit $\tilde{A}$  collettiva tale da giustificare il mantenimento delle opere realizzate ed il loro utilizzo a scopi di pubblica utilit $\tilde{A}$  da

individuarsi quale servizio per attivitA pubblicheâ?.

Sempre in motivazione si specifica â??lâ??assoluta necessità di mantenere lâ??opera così come realizzata sullâ??area tuttora occupata in assenza di un valido titolo perché essa rappresenta unâ??importante opera di urbanizzazione secondariaâ?•, e si prevede di â??procedere allâ??acquisizione sanante dellâ??area illegittimamente occupata e trasformataâ?•, disponendo â??lâ??acquisizione dellâ??area di cui alla precedente tabella con il riconoscimento di un indennizzo ai proprietariâ?•.

Si delibera, infine, â??di prendere atto della stima dellâ??indennizzo dovuto redatta dallâ??Ufficio Tecnico Comunaleâ?• e di â??procedere, ai sensi dellâ??art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii., allâ??acquisizione al patrimonio indisponibile di questo comune di S.F.P. dei terreni catastalmente individuati intestati come di seguitoâ?•.

Si riconosce anche il debito fuori bilancio per lâ??importo complessivo di Euro 151.041,56, rinvenienti da quanto riportato nella nota prot. n. 24814 del 24/11/2021â?³.

Si finanzia la spesa con la contrazione di un mutuo.

Si dà quindi mandato al funzionario responsabile del settore lavori pubblici, sicurezza e ambiente affinché provveda ad impegnare la somma occorrente e a disporre il pagamento della somma dovuta, in favore dei proprietari, definitamente accertati, alla data del decreto definitivo di esproprio, entro 30 giorni dallâ??adozione del provvedimento definitivo di acquisizione delle aree.

- **5.2.**  $\tilde{A}$ ? indubbio, perci $\tilde{A}^2$ , che dal documento in disamina emerga un fatto rilevante ai fini della decisione che la Corte territoriale ha erroneamente ignorato, con ci $\tilde{A}^2$  rendendo una pronuncia che si manifesta viziata ai sensi del parametro cassatorio invocato.
- **6.** Nel rimettere al giudice a quo la rinnovazione del giudizio, va, a beneficio del medesimo, debitamente ricordato che non Ã" ostativo alla concludenza del rilievo sopra operato la circostanza che ,per giurisprudenza amministrativa consolidata, la competenza allâ??adozione del provvedimento di acquisizione sanante Ã" riservata al consiglio comunale perché riconducibile al novero dei provvedimenti di acquisizione di cui alla lettera l) dellâ??art. 42, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone doversi adottare con la delibera consiliare gli: â??acquisti e alienazioni immobiliariâ?•, così ricomprendendo anche lâ??ipotesi di acquisto di immobili disciplinata dallâ??art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 (Cons. Stato, sez. IV, 10/5/2018, n. 2810; Cons. Stato, sez. V, 13/10/2010, n. 7472).

Si Ã" pure precisato che il provvedimento dirigenziale che ciò abbia disposto, tuttavia, non può essere dichiarato nullo, ma, al più, sarebbe meramente illegittimo, in quanto la patologia riscontrabile non può essere ascritta al â??difetto assoluto di attribuzioneâ?• dato che, allâ??evidenza, il dirigente comunale esercita un potere attribuito al medesimo ente titolare della funzione esercitata (Cons. Stato, n. 2810 del 2018).

**6.1.** Parimenti, va aggiunto, che per costante giurisprudenza amministrativa lâ??atto di acquisizione sanante, generatore dellâ??obbligazione (e, quindi, del debito), Ã" attratto nella competenza dellâ??organo straordinario di liquidazione, e non rientra quindi nella gestione ordinaria, sia sotto il profilo contabile sia sotto il profilo della competenza amministrativa, se detto provvedimento ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 Ã" pronunciato entro il termine di approvazione del rendiconto della Gestione Liquidatoria e si riferisce a fatti lâ??occupazione illegittima anteriore al 31 dicembre dellâ??anno precedente a quello delle ipotesi di bilancio riequilibrato (Cons. Stato, Ad. Plenaria, 5/8/2020, n. 15; successivamente anche Cons. Stato, sez. V, 4/12/2020, n 7691; Cons. Stato, sez. IV, 17/11/2023, n. 9874; TAR Calabria, sez. I, 3/1/2023, n. 23).

Ed infatti, lâ??art. 252, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000 stabilisce che â??lâ??organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dellâ??anno precedente a quello delle ipotesi di bilancio riequilibratoâ?•.

La norma Ã" stata integrata dallâ??art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 80 del 2004, convertito in legge n. 140 del 2004, che prevede che â??ai fini dellâ??applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sullâ??ordinamento degli enti locali [â?l] si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dellâ??anno precedente a quello delle ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di quellâ??art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unicoâ?•.

Pertanto, rientrano nella competenza dellâ??organo straordinario di liquidazione, non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzati alla data di dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le varie obbligazioni che, pur se sorte stricto iure in seguito, costituiscono comunque la conseguenza diretta ed immediata di â??atti e fatti di gestioneâ?• pregressi alla dichiarazione di dissesto.

Seppure il provvedimento ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 ha natura costitutiva, tuttavia lo stesso ha per presupposto lâ??utilizzazione di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio.

Per tale ragione, il provvedimento di acquisizione sanante risulta correlato, sul piano della stessa attribuzione causale, ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre della??anno precedente a quello delle ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati successivamente, anche a seguito di provvedimento giurisdizionale.

**6.2.** Ancora, si ricorda, che in base allâ??art. 42-bis requisiti sufficienti dellâ??atto sono, a parte la motivazione, â??disporre che sia acquisitoâ?• e la liquidazione dellâ??indennizzo (requisiti rinvenibili, compreso lâ??ordine prescritto di trasmissione alla Corte dei conti) ed Ã" la legge che vi collega lâ??effetto del passaggio di proprietà sotto la condizione sospensiva del pagamento/deposito della somma (per cui Ã" sufficiente che ricorrano gli elementi per collegarvi lâ??effetto di legge); ulteriori adempimenti da parte del funzionario incaricato hanno natura esecutiva dellâ??esaustivo esercizio del potere (e manifestazione di volontÃ) da parte dellâ??organo competente; ai fini dellâ??interesse ad impugnare la determinazione dellâ??indennitÃ, la volontà dellâ??autorità amministrativa può reputarsi perfezionata.

Del resto, tutte le altre formalitÃ, quali la notifica, il deposito delle somme, la trascrizione presso la conservatoria, sono adempimenti ulteriori e successivi allâ??adozione del provvedimento di acquisizione sanante.

Il provvedimento di acquisizione sanante puÃ<sup>2</sup>, del resto, anche sopraggiungere in corso di giudizio, trattandosi di condizione dellâ??azione (Cass., sez. 1, sentenza, 16/4/2025, n. 10078).

- 7. Accolto perci $\tilde{A}^2$  il primo motivo di ricorso, restano assorbiti i motivi secondo e terzo.
- **8.** Lâ??ordinanza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corte dâ??Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimitÃ.

## P.Q.M.

- â?? accoglie il primo motivo di ricorso;
- â?? dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo;
- $\hat{a}$ ?? cassa  $\hat{a}$ ??ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d $\hat{a}$ ??Appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimit $\tilde{A}$ .

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il 29 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2025.

# Campi meta



Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: Costituisce vizio di ''omesso esame di un fatto decisivo'' (censurabile in Cassazione) la pronuncia che dichiari l'inammissibilit $\tilde{A}$  del ricorso per assenza del titolo acquisitivo, qualora il giudice abbia ignorato l'esistenza del provvedimento deliberativo conclusivo (come la delibera commissariale) e abbia fondato la propria decisione unicamente su atti precedenti e non definitivi.

Supporto Alla Lettura:

#### RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) Ã" un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado dâ??appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito Ã" ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sullâ??accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi. La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), Ã" previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza. Per quanto riguarda i motivi di ricorso lâ??art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

- per motivi attinenti alla giurisdizione,
- per violazione delle *norme sulla competenz*a, quando non Ã" prescritto il regolamento di competenza;
- per *violazione o falsa applicazione di norme di diritto* e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
- per nullità della sentenza o del procedimento;
- per *omesso esame circa un fatto decisivo* per il giudizio che Ã" stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono dâ??accordo per omettere lâ??appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio. Il ricorso per cassazione Ã" inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e lâ??esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare lâ??orientamento della stessa, oppure quando Ã" manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo. A pena di inammissibilità sono previsiti determinati requisiti di forma:

- la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
- lâ??indicazione delle parti;
- lâ??illustrazione sommaria dei fatti di causa;
  - lâ??indicazione della procura se gonferita contatto separato e della??eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;

Giurispedia.it